



CITTA' DI CANICATTI'
(Provincia Regionale di Agrigento)

Det. n. 60

del 1-7 LUG. 2011'

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

Oggetto: Selezione per il conferimento a tempo pieno e determinato di incarico extra dotazione organica di Comandante Polizia Municipale (art. 110, comma 2 Tuel).-

IL SINDACO

PREMESSO che a far luogo dal 31 ottobre 2008 si è resa vacante la posizione dirigenziale afferente al Comando di Polizia Municipale - Dirigente Direzione V, avendo il titolare, vincitore del concorso ad un posto di dirigente amministrativo optato per tale posto e che sono scaduti gli incarichi conferiti;

OSSERVATO che, per assicurare il regolare svolgimento dei servizi istituzionali ed evitare nocimento all'azione amministrativa (la mancanza del dirigente non renderebbe possibile l'adozione degli atti di competenza dirigenziale, l'attività generale di coordinamento del servizio, la resa dei pareri di regolarità tecnica etc.), si rende necessario conferire un incarico dirigenziale con contratto a termine;

RAVVISATO che si valuta opportuno e necessario fare ricorso alle previsioni di cui all'art. 110, comma 2 Tuel, che consente la possibilità di conferire incarichi dirigenziali fuori dotazione organica in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e comunque per almeno una unità, per sopperire ad esigenze gestionali particolari, non fronteggiabili altrimenti, in quanto:

- l'attuale consistenza della dotazione dirigenziale di fatto non consente opzioni alternative che possano consentire un efficace ed efficiente svolgimento dei servizi (su cinque posti di qualifica dirigenziale previsti di diritto dalla vigente dotazione organica sono in servizio a tempo indeterminato - "di ruolo" - solamente due dirigenti, entrambi con notevole carico di servizi facenti capo alle strutture comunali cui sono preposti);
- non sussistono i presupposti richiesti dalla vigente normativa per attivare le procedure di assunzione a tempo indeterminato al fine di coprire i posti dirigenziali scoperti (art. 14, comma 9 del decreto legge n. 78/2010 - convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 -, che ha sostituito l'art. 76, comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che "...i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente...");
- le deliberazioni della Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo nn. 12/CONTR/11 e 13/CONTR/11 entrambe in data 08 marzo 2011, hanno ritenute applicabili anche agli enti locali le disposizioni contenute nei commi 6 e 6bis dell'art. 19

del d. lgs. 165/2001 (come modificato ad opera dell'art. 40 del d. lgs. 150/2009) e che per i medesimi enti è stata ritenuta ragionevole, per il conferimento degli incarichi dirigenziali esterni a termine, l'applicazione della percentuale dell'8%, estendendo anche agli enti locali il meccanismo di computo dei limiti percentuali (arrotondamento all'unità inferiore se il primo decimale è inferiore a cinque o all'unità superiore se risulta pari o superiore a cinque), per cui non risulta possibile, per questo ente, procedere al conferimento di incarichi dirigenziali a termine nell'ambito della dotazione organica (art. 110, comma 1 Tuel) a soggetti esterni, in quanto la dotazione organica dei dirigenti del Comune di Canicattì è composta da n. 5 unità e l'applicazione della percentuale dell'8% non consente - per l'arrotondamento disposto dalla legge - il conferimento di nemmeno un incarico;

DATO ATTO che la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 110 del Tuel è stata considerata tuttora vigente, in quanto "...In mancanza di una disposizione espressa contenuta nel d.lgs. 165/2001 (come integrato dal d.lgs. 150/2009), la diversa portata precettiva delle disposizioni in conflitto non integra, in ossequio ai consolidati canoni di ermeneutica, l'abrogazione tacita della disposizione contenuta nell'art. 110, comma 2 del TUEL che risulta tuttora applicabile." (cfr. Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 14/CONTR/11 in data 08 marzo 2011 e Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 246/PAR/2011 in data 27 aprile 2011);

DATO ATTO altresì che il limite legislativo posto dalla regola del "turn over", per la quale gli enti sottoposti al patto di stabilità possono assumere nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (art. 14, comma 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito l'art. 76, comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), "...si riferisca ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato..." (cfr. Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 20/CONTR/2011 in data 16 febbraio 2011) e "...deve, ragionevolmente, comprendere in via esclusiva il regime di assunzioni a tempo indeterminato..." (cfr. Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 246/PAR/2011 in data 27 aprile 2011), in quanto "...il secondo periodo del sostituito comma 7 reintroduce un vincolo, puntuale e specifico, sulle assunzioni a tempo indeterminato, che possono essere effettuate nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente..." (cfr. nota ANCI del 29 luglio 2010);

RITENUTO che, ferma restando la specialità della norma di cui al comma 2 dell'art. 110 Tuel, la quale non richiede (negli enti dove è prevista la dirigenza) per il conferimento dell'incarico una previa verifica dell'esistenza all'interno dell'ente di professionalità analoghe, in ogni caso "...la particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione...", cui fa riferimento il novellato art. 19 del d. lgs. 165 del 2001, non subordina il conferimento dell'incarico dirigenziale ad un obbligatorio accertamento preliminare finalizzato ad attribuire l'incarico a personale interno di categoria "D", in quanto la verifica interna sulla non rinvenibilità nei ruoli dell'Amministrazione va fatta limitatamente ai ruoli dirigenziali e nessuna disposizione di legge né contrattuale propria del comparto "Regioni e Autonomie Locali" prevede un diritto dei funzionari interni all'ente di essere incaricati di funzioni dirigenziali (cfr. in tal senso le linee guida di interpretazione del decreto Brunetta emanate dall'Anci; T.A.R. Sicilia - Palermo sentenza n. 01676/2009 del 21.10.2009; Corte dei Conti Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello stato deliberazione n. SCCLEG/18/2010/PREV resa nell'adunanza del 16.09.2010);

CONSIDERATO comunque che è stata effettuata una valutazione circa il conferimento di incarico dirigenziale a personale dipendente ed è emersa l'opportunità di procedere in tal senso per il conferimento delle funzioni dirigenziali relative alle Direzioni II[^] - Servizi finanziari e III[^] Gestione del Territorio e Ambiente, ma che la particolarità dell'incarico di cui all'oggetto depone per un avviso pubblico in maniera tale da potere ampliare la procedura selettiva anche a professionalità esterne, ed avvalersi in tal modo dell'apporto di ulteriore e qualificata qualificazione professionale, che arricchisce l'ente di maggiore esperienza;

TENUTO PRESENTE che il Ministero dell'Interno con risoluzione del 12 febbraio 2008 ha precisato che agli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 110 Tuel non si applica la disciplina prevista per l'assunzione con contratto di lavoro flessibile;

ACCERTATO che non sono stati conferiti e non vi sono tuttora in atto incarichi dirigenziali a professionalità esterne "extra dotationem" ai sensi di quanto prescritto dall'art. 110, comma 2 Tuel;

VISTO l'art. 19 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO e richiamato l'art. 34, comma 5 della legge regionale 15.05.2000, n. 10;

VISTO il vigente Statuto Comunale nella parte in cui fa riferimento al conferimento di incarichi dirigenziali (art. 38 comma 6);

VISTO il Testo Unico delle norme regolamentari per il personale dipendente dal Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 43 del 07.03.2006 ed in particolare l'art. 5 (Collaborazioni esterne);

VALUTATO che, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 50, comma 10 del Decreto Legislativo 267/2000 (Tuel), l'atto in questione, in quanto concernente l'attribuzione di incarico dirigenziale, rientra tra le prerogative del Sindaco, come peraltro previsto - nell'ambito della regione Sicilia - dall'art. 13 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 ("Il Sindaco...attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali...");

ACCERTATO che è stato rispettato il patto di stabilità per l'anno precedente, che è stata assicurata per l'anno 2010 la riduzione della spesa del personale e che l'incidenza delle spese del personale rispetto al volume complessivo della spesa corrente, alla data del 31.12.2010, è pari al 38,71%, come risulta da certificazione prot. n. 2011/0036048 del dirigente dei servizi finanziari datata 28.06.2011 (All. "A"), per cui non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 14, comma 9 del decreto legge n. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), che ha sostituito l'art. 76, comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

D E T E R M I N A

1) rendere noto che si intende procedere a conferire a professionalità esterna n. 1 (uno) incarico "extra dotationem" di qualifica dirigenziale - Comandante della Polizia Municipale - Dirigente Direzione V[^] con contratto a termine a tempo pieno;

2) di attivare le procedure di selezione, per il conferimento dell'incarico al di fuori della dotazione organica dell'ente, di Comandante della Polizia Municipale, dirigente della

Direzione V per l'intera durata del mandato del Sindaco a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico;

3) di approvare l'avviso di selezione (contenente i requisiti di partecipazione e i criteri di scelta) nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

4) di disporre la pubblicazione integrale dell'avviso di selezione all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Canicattì (www.comune.canicatti.ag.it).



IL SINDACO
-rag. Vincenzo CORBO -

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria dal quale deriva, altresì, l'esecutività della presente determinazione ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000.

Canicattì, li

Il Dirigente Servizi finanziari
(dr.ssa Carmela Meli)



COMUNE DI CANICATTI'

Provincia di Agrigento

AVVISO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO, EXTRA DOTAZIONE ORGANICA, A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI DIRIGENTE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DIRIGENTE DIREZIONE V

IL SINDACO

VISTI gli artt. 109 e 110, comma 2 del D. Lgs. 18.08.2008, n. 267 e s.m.i. (Tuel);

VISTO l'art. 13 della L.R. 7/92;

VISTO l'art. 19 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO l'art. 34, comma 5 della legge regionale 15.05.2000, n. 10;

VISTO il vigente Testo Unico delle norme regolamentari in materia di personale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 43 del 07.03.2006;

VISTO il vigente Statuto Comunale nella parte in cui fa riferimento al conferimento di incarichi dirigenziali (art. 38 comma 6);

RENDE NOTO

che si intende conferire a professionalità esterna n. 1 (uno) incarico "extra dotationem" di qualifica dirigenziale di Comandante della Polizia Municipale - Dirigente Direzione V^ con contratto a termine e a tempo pieno.

Il conferimento dell'incarico di Comandante della Polizia municipale dirigente della Direzione V^ del Comune di Canicattì, avverrà mediante valutazione comparativa di idoneità e comporterà l'assunzione di posizione di coordinamento delle attività che fanno capo alla Direzione suddetta, oltre quelle eventualmente assegnate dall'Amministrazione e/o dal Segretario Generale, nonché l'esercizio di tutte le competenze previste dall'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalle vigenti disposizioni di legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente.

Art. 1

Durata dell'incarico e trattamento economico

Al candidato utilmente selezionato sarà affidato l'incarico dirigenziale di dirigente della Direzione V^ - Comandante della Polizia Municipale, a termine e a tempo pieno, di durata pari al mandato del Sindaco (la cui scadenza naturale è prevista per giugno 2016), decorrente dalla data indicata nell'atto di conferimento dell'incarico.

L'incarico verrà conferito, ai sensi dell'art. 110, comma 2 Tuel, in esecuzione della prescritta competenza del Sindaco di cui all'art. 13 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i. e potrà cessare anticipatamente qualora si verificano i presupposti previsti dall'art. 23bis CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali - Area Dirigenza del 10.04.1996 (introdotto

dall'art. 13 del CCNL del 22.02.2006) e dall'art. 3 CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali - Area Dirigenza del 10.04.1996.

L'incarico può inoltre essere revocato in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o di inosservanza delle direttive, in conformità a quanto prescritto dall'art. 21, comma 1 d. lgs. 165/2001.

In nessun caso il rapporto di lavoro potrà essere trasformato a tempo indeterminato.

Il trattamento economico sarà commisurato in misura pari a quello definito in base al vigente C.C.N.L. per il comparto Regioni ed Autonomie Locali - Area dirigenti e al relativo Contratto Decentrato Integrativo, ed è costituito dallo stipendio tabellare annuo (su 13 mensilità), dalla retribuzione di posizione (su 13 mensilità) e dalla retribuzione di risultato annua, subordinata alla valutazione positiva dei risultati.

Lo stipendio e tutti gli altri emolumenti, erogati mensilmente, sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali, erariali, nelle misure fissate dalle norme di legge.

Per il periodo di durata dell'incarico i dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono essere collocati dall'amministrazione di appartenenza in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 6 del decreto legislativo 165/2001.

La produzione del provvedimento di aspettativa è elemento necessario e indispensabile per il conferimento dell'incarico e per la costituzione del rapporto di lavoro dirigenziale.

Art. 2

Requisiti di partecipazione alla selezione

Alla selezione possono essere ammessi i soggetti, di entrambi i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea specialistica in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio ovvero omologo diploma di laurea secondo il previgente ordinamento universitario ovvero altro titolo equipollente per legge. Per i titoli conseguiti all'estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza della selezione, dell'apposito provvedimento di riconoscimento da parte della competente Autorità;
- b) cittadinanza italiana (o di uno degli stati membri dell'U.E.). Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- c) non essere esclusi dall'elettorato attivo;
- d) idoneità fisica al servizio presso la pubblica amministrazione ed essere esente da imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro in questione implica, la condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica al posto messo a concorso (Legge 120/1991). L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
- e) requisiti prescritti dall'art. 5, comma 2 della legge 07.03.1986, n. 65 per il conferimento da parte del Prefetto della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
- f) non avere riportato condanne penali in ordine alle quali rimane inibito l'accesso al pubblico impiego. Si precisa che ai sensi della Legge 475/1999 la sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. "patteggiamento") è equiparata a condanna;
- g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);



- h) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- i) età non inferiore agli anni 18 e non superiore al limite massimo previsto per la permanenza in servizio;
- j) comprovata qualificazione professionale derivante da:
 - avere svolto attività in organismi ed enti pubblici ovvero aziende pubbliche con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, nel campo della vigilanza urbana o in attività di polizia amministrativa e giudiziaria;
 - avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio presso pubbliche amministrazioni, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza nel campo della vigilanza urbana o di polizia amministrativa e giudiziaria;
 - avere svolto attività nei settori della ricerca, della docenza universitaria nel campo della vigilanza urbana o di polizia amministrativa e giudiziaria per almeno un quinquennio.

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 34, comma 5 della legge regionale 10/2000, fermo restando il possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente articolo, sono inoltre ammessi alla selezione coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati campo della vigilanza urbana o in attività di polizia amministrativa e giudiziaria presso amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a tre anni.

I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione devono essere posseduti, oltre che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze, anche al momento del conferimento dell'incarico e della stipula del contratto di lavoro.

Art. 3

Termini e modalità di presentazione delle candidature

I candidati dovranno presentare apposita domanda debitamente firmata, redatta su carta semplice, con allegata copia di valido documento di identità, dichiarando:

- 1) cognome e nome;
- 2) data, Comune di nascita, luogo di residenza e cittadinanza;
- 3) titolo di studio posseduto ed eventuali titoli aggiuntivi valutabili;
- 4) requisiti posseduti (iscrizione ad albi e/o esperienza presso enti pubblici);
- 5) codice fiscale;
- 6) indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni, recapito telefonico e, se posseduti, fax ed e-mail;
- 7) il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso;
- 8) possedere l'idoneità fisica al servizio presso la pubblica amministrazione ed essere esente da imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;
- 9) di non avere riportato condanne penali in ordine alle quali rimane inibito l'accesso al pubblico impiego. Si precisa che ai sensi della Legge 475/1999 la sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. "patteggiamento") è equiparata a condanna;
- 10) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziato per avere conseguito la nomina con frode;

11) di essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5, comma 2 della legge 07.03.1986, n. 65 per il conferimento da parte del Prefetto della qualifica di agente di pubblica sicurezza;

12) di impegnarsi ad ottenere l'aspettativa ai sensi di quanto prescritto dall'art. 19, comma 6 del decreto legislativo 165/2001 e/o dalle altre vigenti disposizioni di legge o contrattuali qualora già dipendente di altro ente pubblico in caso di conferimento dell'incarico e prima della sua efficacia;

12) di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Canicattì al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali per le finalità collegate al presente procedimento.

Le dichiarazioni inserite nella domanda dovranno essere rese secondo le modalità previste dall'art. 46 e seguenti del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni e saranno soggette al disposto di cui al successivo art. 76 dello stesso decreto.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni fornite nel corpo della domanda di ammissione nonché di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto.

Qualora dalle verifiche effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, non si farà luogo al conferimento dell'incarico (o qualora già conferito sarà dichiarata la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito della dichiarazione mendace), fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale.

A pena di inammissibilità della domanda, alla medesima dovranno essere allegati:

a) *curriculum vitae*, datato e firmato, da cui in particolare si evidenzino i requisiti richiesti al precedente art. 2 nonché le particolari esperienze e formazione culturale e professionale posseduta, eventualmente corredato da qualunque titolo o documento ritenuto utile ai fini della propria valutazione;

b) titolo di studio posseduto (in originale o in copia autenticata ai sensi di legge);

c) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le istanze, indirizzate al Sindaco del Comune di Canicattì - Corso Umberto I - 94024 Canicattì, devono pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o consegnate a mano con la indicazione sul retro "Avviso Pubblico per la nomina a Comandante della Polizia Municipale" entro e non oltre, a pena di esclusione, le ore 12.00 del 15 luglio 2011.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente a tale data, anche se spedite nei termini. A tale fine il candidato è tenuto a valutare attentamente i tempi e l'opportunità di utilizzare la trasmissione a mezzo del servizio postale in quanto, come sopra precisato, l'istanza pervenuta dopo le ore 12,00 del giorno indicato, anche se spedita anticipatamente, non sarà presa in considerazione.

Si specifica che le domande inviate per via telematica (pec.istituzionale@pec.comune.canicatti.ag.it) sono considerate valide e saranno ammesse alla procedura esclusivamente se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 07 marzo 2005, n. 82.

Art. 4

Criteri di valutazione

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 50, comma 10 del Decreto Legislativo 267/2000 (Tuel) e dall'art. 13 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 trattandosi di attribuzione di incarico dirigenziale, la scelta tra i candidati verrà effettuata dal Sindaco mediante esame comparativo dei *curricula* degli aspiranti, tenendo conto della correlazione



tra la natura e le caratteristiche dei programmi da attuare, la complessità della struttura, i servizi da svolgere e i requisiti soggettivi dei candidati, con specifico riferimento alla professionalità acquisita ed all'esperienza maturata nella materia oggetto dell'incarico.

In particolare saranno tenute in considerazione le attitudini e le capacità professionali dei singoli candidati, i risultati conseguiti nell'amministrazione di appartenenza, le relative valutazioni, le specifiche competenze organizzative possedute nonché le esperienze di direzione eventualmente maturate (anche all'estero) presso il settore privato o presso altre pubbliche amministrazioni, purché attinenti all'incarico da conferire, il tutto per come risulta dalla documentazione e dal curriculum presentato, con la specificazione che la correlazione tra i diversi partecipanti - in presenza dei requisiti richiesti - non sarà effettuata esclusivamente in termini di minori o maggiori titoli culturali e professionali.

Qualora ritenuto opportuno anche sulla base del numero di istanze pervenute, alcuni candidati - valutati essere in possesso dei requisiti maggiormente rispondenti alle esigenze dell'Ente in relazione alla specifica attività da svolgere - potranno essere invitati per un colloquio e, nell'ambito di questi, si effettuerà successivamente la scelta, secondo i criteri sopra indicati.

Per la valutazione dei *curricula* non saranno assegnati punteggi e non sarà redatta graduatoria di merito, non trovando applicazione - per il presente procedimento - le regole proprie delle procedure concorsuali

Il Sindaco ha facoltà di affidare l'incarico anche nel caso in cui, nei termini prescritti, sia stata presentata una sola istanza.

Qualora i candidati non presentino i requisiti prescritti dall'art. 2 del presente avviso oppure dall'esame dei *curricula* non risulti l'acquisizione nella specifica materia di una adeguata esperienza, tale da non dare idonee garanzie circa la professionalità richiesta per l'affidamento dell'incarico, il Sindaco ne dà atto nel provvedimento con il quale dichiara di non procedere alla nomina.

Il Sindaco con proprio provvedimento procederà alla nomina, demandando al dirigente della Direzione Servizi Finanziari di dare copertura alla spesa prevista e al dirigente la Direzione AA.GG. di procedere alla stipula del relativo contratto.

Art. 5

Trattamento dati personali

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196 e s.m.i. i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dal Comune di Canicattì per le finalità di gestione del presente procedimento e saranno trattati esclusivamente per tale scopo.

La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la conseguente valutazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate per lo svolgimento della procedura o per la posizione giuridico-economica del candidato nonché, in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Canicattì di Canicattì, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è la Direzione 1[^] - Affari Generali.

Art. 6

Clausola di salvaguardia

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare o di riaprire i termini per la presentazione delle domande, sospendere, revocare, annullare o modificare in tutto o in parte il presente avviso in ragione di esigenze sopravvenute attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazioni di leggi finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica senza che gli interessati possano vantare diritti nei confronti del Comune di Canicattì.

In tal caso si provvederà a dare formale comunicazione pubblicazione sul sito internet di questo Comune all'indirizzo www.comune.canicatti.ag.it e nell'albo pretorio dell'ente.

Art. 7

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si farà riferimento alle vigenti disposizioni dei regolamenti comunali che disciplinano la relativa materia, nonché alle norme del vigente C.C.N.L. Regione ed Autonomie Locali - Area Dirigenza ed alla pertinente normativa regionale e statale in materia di incarichi dirigenziali.

La partecipazione alla procedura, di cui al presente bando, comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione delle disposizioni stabilite nell'avviso stesso.

Il presente avviso verrà pubblicato integralmente sul sito internet di questo Comune all'indirizzo www.comune.canicatti.ag.it e nell'albo pretorio dell'ente.

Canicattì, li

11 LUG 2011



IL SINDACO

- rag. *Corbo* CORBO -



COMUNE DI CANICATTI'
Prov. di Agrigento
DIREZIONE II SERVIZI FINANZIARI
Uff. di Ragioneria

Rel. v. S. v.

li, 28/06/2011
Prot. n. 2011/0036048

OGGETTO: Riscontro nota Prot. n.34950/11- Richiesta certificazione patto di stabilità e spesa di personale

AL DIRIGENTE DELLA I DIR.
DR. ANGELO LICATA
AFFARI GENERALI
SEDE

e p.c.

Al Sindaco

Al Segretario Generale

In riferimento alla nota in oggetto si certifica quanto segue:

- 1) – che è stato rispettato il patto di stabilità per l'anno 2010
- 2) – che lo schema tecnico di bilancio di previsione 2011 assicura la riduzione della spesa di personale rispetto al 2010
- 3) – che l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti del bilancio 2010 risulta essere del 38,71%.

Cordiali saluti.


IL DIRIGENTE
Dr.ssa C. Meli

